

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2263)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

(V. Stampato Camera n. 3802)

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della
Camera dei deputati nella seduta del 3 marzo 1987*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 marzo 1987*

Concessione di un contributo per il quinquennio 1987-1991
all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di
alti studi internazionali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'Università degli studi di Bologna è concesso un contributo di lire 240 milioni per il 1987 e di lire 300 milioni annui per il quadriennio 1988-1991 per l'attuazione delle iniziative di carattere scientifico, didattico e di ricerca previste dalle convenzioni tra l'Università stessa e il *John Hopkins University Bologna Center*.

2. Gli enti universitari di cui al comma 1 provvedono, all'inizio e al termine di ogni anno accademico, alla trattazione delle questioni di comune interesse, anche al fine di coordinare le rispettive iniziative e di favorire il reciproco utilizzo delle strutture didattiche e scientifiche degli enti medesimi.

3. Il *John Hopkins University Bologna Center* cura direttamente la gestione delle attività per le iniziative di cui al presente articolo. Il controllo contabile della gestione è demandato alla Università di Bologna.

4. Con apposita convenzione gli studenti del *John Hopkins University Bologna Center* possono essere autorizzati a partecipare alle attività sportive dell'Università di Bologna, usufruendo all'uopo delle relative attrezzature.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 240 milioni per il 1987 e a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.